

Registro Generale n. 1717/2022

pubblicata il 05/10/2022

Reg. del Settore n. 215 / 2022



## CITTA' DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -  
FORMAZIONE LAVORO

---

**Oggetto:** Dipendente Sig. Talarico Gianpiero - Cat. B3-B8 - REVOCA domanda di  
Pensione avente ad oggetto il COLLOCAMENTO A RIPOSO PER  
PENSIONE ANTICIPATA - decorrenza 01.11.2022

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1717/2022pubblicata il 05/10/2022Reg. del Settore n. 215 / 2022

## Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

---

**AZZINNARI LUISA**

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Dipendente Sig. Talarico Gianpiero - Cat. B3-B8 - REVOCA domanda di Pensione avente ad oggetto il COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA - decorrenza 01.11.2022

#### Il Direttore di Settore

- Premesso che il dipendente Sig. Talarico Gianpiero, nato l' 8 Dicembre 1957 - Cat. B3-B8 – assunto il 13 giugno 1980, ha maturato in data **31.07.2022** i requisiti contributivi per il collocamento a riposo, raggiungendo il limite di servizio utile ai fini pensionistici, di *anni 42, mesi 10 e giorni 23*;
- Considerato che l'art. 24 commi 10 e 11 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, ha introdotto nuove disposizioni in materia pensionistica consentendo ai soggetti che, indipendentemente dall'età anagrafica, hanno maturato un preciso requisito contributivo di accedere al trattamento pensionistico (c.d. "Pensione Anticipata"), poi modificato dall'art. 15 del D.L. n. 4 del 28.01.2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28.03.2019, la quale dispone che: *"a decorrere 1° gennaio 2019 [...], l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di **42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne**. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti"*;
- Visto che il trattamento pensionistico da parte dell'INPS, per effetto delle disposizioni di cui al suddetto art. 15, decorrerà dal giorno successivo alla cessazione del servizio e cioè dal 01.11.2022 cioè 3 (tre) mesi dopo il conseguimento del diritto;
- Vista l'istanza telematica che lo stesso ha presentato al competente istituto INPS in data 25.02.2022 – protocollo n. 2500.25/02/2022.0105278, con la quale ha chiesto di essere collocato in quiescenza per pensione anticipata in data 01.11.2022;
- Dato atto che successivamente con istanza c.id. 3415 del 19.09.2022, il dipendente ha chiesto di proseguire per **2 (due) mesi** il rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la pensione anticipata (limiti di servizio) non avendo raggiunto il limite ordinamentale del 65° anno di età previsto dalla normativa vigente in materia;
- Ritenuto opportuno ai fini della continuità organizzativa all'interno del 2° Settore Affari Generali e considerata l'attuale carenza di organico:
  - ≈Accogliere l'istanza di prosieguo per **2 (due) mesi** del rapporto di lavoro, fino al 31.12.2022;
  - ≈Autorizzare, con nota C.Id. n. 3452 del 21.09.2022 del 1° Settore Personale, il dipendente Sig. Talarico Gianpiero alla prosecuzione del servizio;

≈Accogliere la nuova istanza telematica che lo stesso ha presentato al competente istituto INPS in data 21.09.2022 – protocollo n. 2500.21.09.2022.0434220, con la quale ha chiesto di essere collocato in quiescenza per pensione anticipata in data **01.01.2023**;

Tanto premesso

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

## DETERMINA

- di prendere atto della nota c.id. 3415 del 19.09.2022 del dipendente **Sig. Talarico Gianpiero**, nato l'8 Dicembre 1957 - Cat. B3-B8 – assunto il 13 giugno 1980 - di proseguire il rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la pensione anticipata (limiti di servizio) non avendo raggiunto il limite ordinamentale del 65° anno di età.
- di prendere atto di conseguenza della REVOCA dell'istanza telematica che lo stesso ha presentato al competente istituto INPS in data 25.02.2022 – protocollo n. 2500.25/02/2022.0105278, con la quale ha chiesto di essere collocato in quiescenza per pensione anticipata in data 01.11.2022;
- di ACCOGLIERE la nuova istanza telematica che lo stesso ha presentato al competente istituto INPS in data 21.09.2022 – protocollo n. 2500.21.09.2022.0434220, con la quale ha chiesto di essere collocato in quiescenza per pensione anticipata in data **01.01.2023**.
- di trasmettere copia in Ragioneria per i provvedimenti conseguenti.
- di mandare copia on-line della presente determinazione al Settore Personale - Ufficio Pensioni, Paghe – Previdenza e Cessioni – Presenze, per i provvedimenti di loro competenza.
- Di trasmettere copia della presente Determina Dirigenziale, all'interessato e all'INPS sede di Cosenza.

.

Nessun Allegato

Cosenza 04/10/2022

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo

---